



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVI SEZIONE CIVILE

N. R.G. 26880/2023

Il Giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17.07.2023, svoltasi mediante deposito di note scritte, ha emesso la seguente

ORDINANZA

La “Democrazia Cristiana”, associazione non riconosciuta, in persona del Segretario Nazionale e legale rappresentante Sen. Salvatore Cuffaro, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulio Gonnella, proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. nei confronti del “Partito dell'UDC – Unione dei Democratici Cristiani e di Centro”, al fine di ottenere un provvedimento di cautela atipica, formulando le seguenti conclusioni:

A) inibire al partito resistente l'utilizzo, con qualsiasi strumento attuato, del simbolo dello “scudo crociato” bianco - rosso su fondo blu accompagnato dalla scritta “Libertas” e di ogni altro simbolo ad esso simile e/o con esso confondibile, cessando ogni atto di usurpazione e molestia;

B) determinare in via equitativa una penale per ogni atto futuro di indebito utilizzo del simbolo e per ogni giorno in cui la violazione si protrarrà;

C) per l'effetto, ordinare al medesimo la pubblicazione della ordinanza cautelare, a propria cura e spese, sui quotidiani cartacei “Corriere della Sera”, “Repubblica”, “Liberò” e “Il Giornale” per almeno 3 giorni consecutivi;

D) con condanna al pagamento delle spese processuali;
rassegnando anche le conclusioni dell'azione di merito.

Parte ricorrente, premesso:

- che in data 18 gennaio 1994 l'Assemblea del Partito della Democrazia Cristiana, organo che risultava investito per Statuto di meri poteri consultivi (art. 91 Statuto), deliberava di mutare la denominazione dell'Associazione in “Partito Popolare Italiano”, decisione manifestamente esorbitante i suoi poteri statutari;

- che il 29 gennaio 1994 il Consiglio Nazionale del Partito della Democrazia Cristiana ratificava la decisione dell'Assemblea, senza però avere ricevuto preventiva e conforme delega da parte del Congresso Nazionale, il solo organo che lo Statuto indicava come competente a deliberare le modifiche statutarie;

- che il cambio di denominazione corrispondeva, nella sostanza, alla nascita di un nuovo soggetto politico in discontinuità giuridica con la Democrazia Cristiana, deliberata bypassando il Congresso Nazionale, organo di base del Partito;

- che il Partito Popolare Italiano avviava, infatti, un nuovo tesseramento; convocava per il giorno 29 luglio 1994 il “Il Congresso Nazionale del Partito Popolare Italiano”, che eleggeva alla carica di Segretario Politico l’On. Rocco Buttiglione; mutava i propri dati identificativi anche a livello amministrativo;

- che in seno al nuovo Partito Popolare Italiano sorgeva frattanto un contrasto politico tra quanti si erano espressi per la collocazione del Partito nell’area del centro sinistra e la contraria linea politica perseguita dall’On. Buttiglione, che aveva invece annunciato l’alleanza con l’area del centro destra;

- che il Consiglio Nazionale del Partito Popolare Italiano sfiduciava l’On. Buttiglione ed indicava in sua vece l’On. Gerardo Bianco, nomina quest’ultima che veniva invalidata dal Tribunale di Roma con ordinanza resa in data 23-3-2015 in ragione delle “clamorose violazioni statutarie, da più parti commesse”;

- che con accordi siglati in data 24-6-1995 e 14-7-1995, noti come “Accordi di Cannes”, l’On. Bianco e l’On. Rocco Buttiglione convenivano che: (a) il Partito Popolare Italiano consentiva alla formazione politica riferibile all’On. Buttiglione l’utilizzo del simbolo dello “scudo crociato”, rappresentato dallo scudo crociato bianco - rosso su fondo blu accompagnato dalla scritta “Libertas”, dismettendone a propria volta l’utilizzo; (b) la nuova formazione politica riferibile all’On. Buttiglione rinunciava ad ogni rivendicazione sull’utilizzo della denominazione “Partito Popolare Italiano”; l’uno e l’altro soggetto politico si impegnavano a non adottare in futuro la denominazione di “Democrazia Cristiana”;

- che il successivo 23 luglio 1995 l’On. Buttiglione fondava con altri aderenti il Partito dei “Cristiani Democratici Uniti” (CDU);

- che in data 20 marzo 2002, a seguito di un accordo politico elettorale intercorso tra i partiti CCD (“Centro Cristiano Democratico”), CDU (“Cristiani Democratici uniti”) e DE (“Democrazia Europea”), nasceva la nuova formazione politica dell’UDC - “Unione dei

Democratici Cristiani e di Centro”, che ha sino ad oggi aveva continuato a fare uso del simbolo dello scudo crociato invocando gli accordi di Cannes;

- che la Democrazia Cristiana era rimasta sostanzialmente inattiva negli anni successivi al 1994, nonostante i vari tentativi di ricostituzione della stessa;

- che con atto di citazione notificato nell’anno 2002 la Democrazia Cristiana conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Roma il Partito CDU, rivendicando il diritto esclusivo all’utilizzo del simbolo dello “scudocrociato”. Identica e speculare azione veniva contestualmente intrapresa dal Partito dell’UDC nei confronti della stessa Democrazia Cristiana;

- che i due giudizi, riuniti in secondo grado, hanno formato oggetto della sentenza della Corte di Appello, la n. 1305/2009 (doc. 3), poi confermata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 2599/2010 che stabiliva: a) che dovendo ritenersi applicabile la procedura dettata per le modifiche statutarie, che a norma dell’art. 135 ne rimetteva la competenza al Congresso Nazionale, il mutamento di denominazione era intervenuto ad iniziativa di organo incompetente a disporre la modifica statutaria senza il rispetto delle procedure previste dallo stesso statuto; b) per l’effetto, il cambio di nome era stato deciso da organi del tutto incompetenti a modificare lo Statuto e, dunque le relative delibere risultavano affette da un vizio da doversi qualificare come inesistenti; c) il Partito Popolare Italiano non poteva vantare una continuità giuridica con la Democrazia Cristiana, per cui l’accordo di disposizione di nome e simbolo stipulato dal PPI con la formazione dell’On. Buttiglione era inidoneo a trasferire l’uso di un segno distintivo rimasto in titolarità della DC; d) se il CDU non aveva ricevuto legittimamente la titolarità del simbolo dello “scudo crociato”, di riflesso l’UDC non aveva ricevuto legittimamente lo stesso segno dal CDU, non potendo richiamare a suo sostegno gli accordi di Cannes;

- che con istanza depositata in data 12 maggio 2016 i sig.ri Nino Luciani, Alberto Alessi, Luigi D’Agrò, Renato Grassi e Renzo Gubert, in proprio e quali delegati del 10% dell’ultimo elenco disponibile degli associati iscritti al Partito della Democrazia Cristiana, attesa la decadenza di tutti gli organi associativi del Partito che era intervenuta a seguito dell’ultimo Congresso Nazionale del 1992 per effetto del loro mancato rinnovo, chiedevano al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 20, comma 2 c.c., di ordinare la convocazione dell’Assemblea Nazionale della Associazione non riconosciuta “Democrazia Cristiana”, per deliberare la nomina del Presidente dell’Associazione ai sensi dell’art. 36 c.c.;

- che con provvedimento n. 9374 reso in data 14 dicembre 2016, il Tribunale di Roma disponeva la convocazione dell'assemblea degli Associati della Democrazia Cristiana per i giorni 25-26 febbraio 2017, in prima e seconda convocazione, presso l'Hotel Ergife di Roma, per deliberare la nomina del Presidente dell'Associazione e designava il Prof. Nino Luciani a compiere tutte le formalità a tal fine necessarie e a presiedere l'assemblea;

- che gli Associati della Democrazia Cristiana in occasione della assemblea del 25-26 febbraio 2017 nominavano Presidente della Associazione il sig. Giovanni Fontana;

- che la succitata delibera formava oggetto di impugnazione da parte dei sig.ri Raffaele Cerenza e Franco De Simone, con intervento adesivo dei sig.ri Gianfranco Melillo, Angelo Sandri, Gabriella Strizzi, Palmiro Scalabrin e Graziella Duca, i quali tutti, oltre ad affermarsi associati del Partito della Democrazia Cristiana, rivendicavano una legittimazione ad agire fondata su presunti ruoli istituzionali ricoperti all'interno del Partito e sollevavano l'illegittimità di quanto deliberato per la mancata corrispondenza tra quanto stabilito nel provvedimento giudiziale del 14.12.2016 e l'ordine del giorno dell'assemblea;

- che con sentenza n. 10654 resa in data 4.7.2022, il Tribunale di Roma aveva escluso, in via preliminare, la legittimazione di tutti i terzi intervenuti tanto nella dichiarata veste di associati che di componenti degli organi del Partito della Democrazia Cristiana e aveva riconosciuto soltanto quella degli attori Cerenza e De Simone, nella limitata veste di associati del Partito; mentre, nel merito, aveva evidenziato che il provvedimento del 14 dicembre 2016 non aveva formato oggetto di reclamo nelle forme di cui all'art. 739 c.p.c., né era stato impugnato in quella stessa sede;

- che lo svolgimento dell'Assemblea degli Associati, organo rappresentativo di base, la cui piena e definitiva legittimità era stata sancita dalla citata sentenza del 2022, aveva consentito di dare corretto avvio al percorso riorganizzativo del Partito: a) in data 13-14 ottobre 2018 si era celebrato il XIX Congresso della Democrazia Cristiana, che, come già esposto, aveva eletto Segretario Politico Nazionale il Dr. Renato Grassi e i componenti del Consiglio Nazionale; b) il Consiglio Nazionale, riunitosi il successivo 27.10.2018, aveva a sua volta eletto il Dr. Gianni Fontana nella carica di Presidente dello stesso Consiglio e il Dr. Nicola Troisi nella carica di Segretario Amministrativo Nazionale; c) in data 6-7 maggio 2023 si era tenuto il XX Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana, che aveva eletto a Segretario Nazionale il Sen. Salvatore Cuffaro, attribuendogli i poteri di rappresentanza legale, oltre al Presidente del Consiglio e a tutte le altre cariche;

- che ad oggi risultavano ricostituiti ed operativi tutti gli organi statutari del Partito;

- che il processo di riorganizzazione era avvenuto in continuità con il Partito “storico” della Democrazia Cristiana, ovvero in conformità a quanto previsto dall’art. 20 del Codice Civile;

- che il soggetto si poneva in continuità giuridica con il Partito della Democrazia Cristiana cd. Storica;

- che la DC non aveva mai ceduto a terzi il diritto all’utilizzo del simbolo dello “scudo crociato”, rimasto nel patrimonio dell’Ente;

tanto premesso in fatto, in forza della tutela del nome e dunque all’uso di un determinato simbolo quale espressione dell’identità personale dell’ente associativo ai sensi dell’art. 7 c.c., che consente di ottenere giudizialmente la cessazione dell’utilizzo del simbolo dal non legittimato, parte ricorrente prospettava una permanente lesione che impediva il pieno e libero perseguimento del proprio scopo associativo, in conseguenza di indebite usurpazioni e molestie nell’utilizzo degli elementi simbolici identificativi della sua identità, con possibile rischio di lesione della credibilità della linea politica.

Si costituiva l’U.D.C. Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro, in persona del Segretario Amministrativo Nazionale e legale rappresentante Dott. Regino Brachetti, rappresentata e difesa dall’Avv. Giovanni Galoppi, che chiedeva, preliminarmente, di voler dichiarare il difetto di legittimazione attiva di parte ricorrente; nonché di rigettare il ricorso perché privo dei requisiti del *periculum* e/o del *fumus*; con vittoria di spese, competenze ed onorari.

A sostegno di tali conclusioni la resistente affermava che l’unico soggetto legittimato a stare in giudizio per la Democrazia Cristiana era il Segretario Amministrativo, carica che non apparteneva al Sen. Cuffaro; e che, contrariamente a quanto *ex adverso* sostenuto, il partito della storica Democrazia Cristiana era privo di Organi.

Rilevava, comunque, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di strumentalità e comunque l’infondatezza per mancanza dei presupposti del *fumus* e del *periculum*.

Quanto al *periculum*, deduceva che parte ricorrente aveva ommesso qualsiasi riferimento a tale presupposto anche alla luce della circostanza che l’esigenza cautelare non discendeva dall’imminente svolgimento di consultazioni elettorali o da attività elettorale in corso.

Quanto al *fumus*, eccepiva l’infondatezza delle pretese avverse, attesa la mancanza di continuità storica e giuridica di parte ricorrente con la storica Democrazia Cristiana; nonché deduceva:

- che la UDC si era presentata in tutte le competizioni elettorali, da quelle amministrative di aprile 2002 sino ad oggi in modo continuativo ed ininterrotto su tutto il territorio nazionale, cosicché lo scudo crociato ha finito per essere, inequivocabilmente, ricondotto dalla coscienza collettiva a tale Partito, insediato da tempo, con una propria rilevante rappresentanza, in Parlamento nazionale ed europeo;

- che l'U.D.C., in considerazione delle innumerevoli azioni di turbativa, perpetrate, negli anni, ai suoi danni da parte delle diverse associazioni che utilizzavano il nome di "Democrazia Cristiana", aveva già ottenuto dal Tribunale di Roma la tutela del diritto all'utilizzo del proprio contrassegno (lo scudo crociato) con molteplici provvedimenti;

- che l'uso del noto emblema da parte degli odierni ricorrenti violava anche le norme in materia di elezioni dei rappresentanti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica (DPR 30/3/1957 n. 361), dei Consigli Regionali (L. 17/2/1968 n. 108), dei Comuni (DPR 16/5/1960 n. 570), delle Province e del Parlamento Europeo.

- che l'Ufficio Centrale Elettorale Nazionale presso la Corte di Cassazione aveva sempre riconosciuto la prevalenza del diritto dell'UDC ad utilizzare il contrassegno per cui è causa.

La causa, di natura documentale, dopo l'assegnazione alle parti di un termine sfalsato per il deposito di memorie di replica, era trattenuta in riserva.

OSSERVA

Parte ricorrente chiede che sia inibito al Partito UDC – Unione dei Democratici Cristiani e di Centro l'utilizzo, con qualsiasi strumento attuato, del simbolo dello "scudo crociato" bianco - rosso su fondo blu accompagnato dalla scritta "Libertas" e di ogni altro simbolo ad esso simile e/o con esso confondibile, cessando ogni atto di usurpazione e molestia;

Così delineato il *thema decidendum*, quanto alla tutela invocata, è noto che con il ricorso proposto ai sensi dell'art. 700 c.p.c., si tende a garantire la fruttuosità della decisione di merito: chi ritiene che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere al giudice i provvedimenti che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito.

È altrettanto noto che la giurisprudenza, anche di questo Tribunale, si sia orientata in favore dell'ammissibilità del ricorso ai rimedi previsti dall'art. 700 c.p.c. anche nel caso in cui questi abbiano ad oggetto l'ordine al resistente di tenere un determinato comportamento o, comunque, un *facere* infungibile.

Rispetto al rimedio della tutela innominata si deve verificare la sussistenza dei presupposti della residualità e della strumentalità.

In ordine al primo, non vi sono altri provvedimenti con i quali possa essere richiesta in campo associativo la tutela del nome e dei simboli e, quindi, della protezione dell'identità del partito, al di fuori della tutela innominata.

Quanto alla strumentalità, parte ricorrente ha evidenziato l'espletanda azione di merito, finalizzata ad accertare ai sensi dell'art. 7 c.c. la titolarità ed il diritto esclusivo della DC all'utilizzo del simbolo rappresentato dallo "scudo crociato" bianco - rosso su fondo blu accompagnato dalla scritta "Libertas", quale parte del proprio patrimonio morale, identitario ed immateriale; ad inibire all'UDC l'utilizzo di detto simbolo e di ogni altro simbolo ad esso simile e/o con esso confondibile, con qualsiasi strumento attuato, cessando ogni atto di usurpazione e molestia.

Venendo alla disamina della fattispecie, in via preliminare deve essere esaminata l'eccezione sollevata dalla resistente avente ad oggetto il difetto di legittimazione processuale di parte ricorrente, sul presupposto che l'istanza cautelare sarebbe riferibile a soggetti (il Senatore Cuffaro e la sedicente DC che sostiene di rappresentare) privi di qualsivoglia legittimazione ad agire, in quanto l'associazione non sarebbe espressione dello storico partito ed il Cuffaro non sarebbe in alcun modo legittimato ad agire quale suo rappresentante.

L'eccezione appare fondata.

Non risulta, infatti, che nel presente giudizio cautelare, connotato da una cognizione necessariamente sommaria, sia stata offerta idonea dimostrazione dei poteri di colui che nel ricorso afferma essere il segretario amministrativo del partito (ossia, di colui che, ai sensi dell'art. 127 dello Statuto, ha la rappresentanza legale del partito), in quanto, a fronte del dedotto conferimento dell'incarico al Sen. Cuffaro da parte del Consiglio Nazionale in occasione del XX Congresso celebratosi nel mese di Maggio 2023, la resistente ha documentato il concomitante svolgimento, da parte di altri soggetti, di altro Congresso nazionale (XIX), tenutosi il 17-18 Febbraio 2023, che ha eletto, quale nuovo Segretario Nazionale, l'Avv. Antonio Cirillo (doc. 8 fasc. resist.), dovendosi pertanto riscontrare la contemporanea presenza di più soggetti che rivendicano la medesima qualifica rappresentativa in esame.

Senza considerare che il ricorrente Sen. Cuffaro ha dedotto la continuità storica della propria nomina rispetto a precedenti eventi congressuali, tra i quali la riunione in data 25-26

Febbraio 2017 dell'Assemblea degli Associati del Partito della Democrazia Cristiana, che ha nominato il Presidente della Associazione nella persona del Dott. Giovanni Fontana e quella del Consiglio Nazionale, del 27 Ottobre 2018, che ha eletto il Fontana alla carica di Presidente dello stesso Consiglio, sostanzialmente riconoscendo la continuità della propria azione politica rispetto a quella già intrapresa dal Fontana, quale precedente segretario amministrativo e poi presidente del partito, prima nel 2012 e poi nel 2017 e 2018. E ciò, nonostante l'intestato Tribunale si sia già pronunciato sulla medesima questione dedotta nel presente giudizio cautelare con la sentenza passata in giudicato n. 11010/2016, pubblicata il 31.5.2018 (doc. 4 fasc. resist.), con la quale, all'esito del giudizio promosso dalla Democrazia Cristiana nei confronti della odierna resistente, a seguito della nomina assembleare congressuale del Fontana alla carica di Segretario Nazionale in data 10-11 Novembre 2012, ha rigettato la domanda attorea statuendo, tra l'altro, che "la documentazione prodotta in giudizio non offre elementi da cui poter ragionevolmente desumersi che l'ente attore si pone in linea di continuità, sotto il profilo dell'identità giuridica o della titolarità dei rapporti obbligatori, con il partito della Democrazia Cristiana, per cui non può riconoscersi in capo allo stesso il diritto all'uso esclusivo del simbolo dedotto in giudizio".

Ciò posto, dunque, non sussistono nell'odierno giudizio cautelare elementi sufficienti da cui poter desumere la necessaria continuità associativa tra l'associazione ricorrente e lo storico partito della Democrazia Cristiana e, dunque, la riferibilità dell'attività posta in essere dalla prima al secondo, non potendosi ritenere di per sé decisive, al fine di dimostrare l'assunto in contestazione tra le parti, la dimostrazione dell'avvenuta celebrazione del XX Congresso Nazionale della Democrazia Cristiana tenutosi il 6-7 Maggio 2023, oltre che l'allegazione di attività associativa posta in essere da esponenti rappresentanti l'associazione ricorrente, non consentendo di accertare la legittimità dei poteri esercitati dagli organi della ricorrente medesima sotto il profilo del rispetto delle previsioni statutarie del partito storico della Democrazia Cristiana.

E ciò tenuto conto, altresì, di quanto stabilito dalla Corte d'Appello di Roma con la sentenza n. 1305 del 23/3/2009 (doc. 3 fasc. ricorr.) - confermata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25999/2010 (doc. 4) - richiamata da entrambe le parti, la quale pur riconoscendo l'esistenza della Democrazia Cristiana, quale partito politico sin dal 1943 e caratterizzata dall'uso del simbolo oggetto di contestazione, in quanto mai estinta ex art. 27 c.c., ha tuttavia stabilito che, in presenza di soggetti che si accreditano quali "eredi", è

necessario accertare l'effettiva continuità di tali soggetti con la storica Democrazia Cristiana, non essendo sufficiente il mero utilizzo della denominazione del tradizionale partito, attività che, per le ragioni sin qui esposte, non può che essere compiuta in un ordinario giudizio di merito a cognizione piena.

Sul punto, occorre altresì osservare che, sulla base delle allegazioni di parte ricorrente, difetta nel caso di specie anche il *periculum in mora* quale requisito ulteriore per accordare la tutela cautelare d'urgenza da essa invocata, in difetto di un imminente svolgimento di consultazioni elettorali o, comunque, di una qualche attività elettorale in corso di espletamento. Con ciò dovendo escludersi quella "violazione permanente ed irreparabile, per avere ad oggetto un diritto assoluto ed immateriale della personalità che non può trovare se non indiretta riparazione sul piano della tutela risarcitoria e nessuna possibile forma di tutela ripristinatoria retroattiva", che, secondo le deduzioni di parte ricorrente, fonderebbe la sussistenza di un pericolo *in re ipsa*. Tale pericolo, infatti, per potersi configurare nella sua effettività e, come tale, essere rilevate ai fini della tutela di cui all'art. 700 c.p.c., non può che essere correlato ad operazioni relative ad una competizione elettorale in corso di svolgimento o di prossima indizione o, comunque, ad equipollenti azioni di natura politico-elettorale, idonee in concreto ad ingenerare confusione sull'uso del simbolo in contestazione nella massa indifferenziata degli elettori, le quali, tuttavia, nel caso di specie, non sono state nemmeno prospettate.

Invero, è la stessa parte ricorrente a precisare, nel ricorso introduttivo, che «la tutela richiesta in questa sede non attiene all'utilizzo dello "scudo crociato" quale contrassegno elettorale, che esula dalla disciplina civilistica sui diritti della personalità e che forma, invece, oggetto di una disciplina speciale di settore, dettata dall'art. 14 del DPR n. 361/1957, il cui ambito di operatività e di rilevanza è per l'appunto limitato al momento del confronto elettorale. Il criterio preminente indicato dall'art. 14 comma 6 del DPR n. 361/1957 - l'uso del simbolo in precedenti competizioni elettorali da parte di un Partito presente in Parlamento - assume rilevanza al solo fine di stabilire quale soggetto sia legittimato a servirsi di un determinato contrassegno per individuare la propria lista elettorale, ma al di fuori di questo specifico momento della vita politica e di questo limitato impiego, la legittimità dell'uso di un determinato simbolo resta regolata dall'art. 7 c.c. come elemento di espressione dell'identità personale dell'ente associativo». Senza tuttavia argomentare in ordine alle ragioni di urgenza che giustificerebbero l'anticipazione alla odierna fase cautelare delle pronunce accertativa ed inibitoria che trovano la loro sede naturale

nell'instaurando giudizio di merito a cognizione piena. Non potendosi ravvisare una minaccia di un pregiudizio imminente e irreparabile, durante il tempo occorrente per far valere il diritto in un ordinario giudizio di cognizione, nella mera prospettazione di un "diritto al simbolo" come elemento distintivo di un partito che "deve poter esplicitare in ogni momento della attività associativa e politica, per identificare la stessa nei rapporti con i cittadini, con le istituzioni, con gli altri partiti: un'attività che è necessariamente precedente, prodromica e funzionale al momento del confronto elettorale".

Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, il ricorso cautelare deve essere rigettato, con conseguente condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022 (valori medi dello scaglione indeterminabile di complessità media, con esclusione della fase istruttoria).

P.Q.M.

- rigetta il ricorso cautelare;
- condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore della resistente, liquidate in euro 4.227,00 per compensi, oltre rimb. spese generali e accessori di legge.

Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Roma, 16.8.2023

Il Giudice designato
dott. Paolo Goggi